

Messaggio 3748

Concernente la legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri ,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento. Questo progetto riprende le proposte formulate nel rapporto rassegnato il 29 agosto 1990 dal giudice avv. Flavio Cometta , presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello , al quale il Dipartimento di giustizia ha conferito , in data 14 febbraio 1989 , l' incarico di allestire le nuove disposizioni regolanti la procedura di reclamo in tema di esecuzione e fallimento.

1. PREMESSA

I.I. La procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento è di competenza dei Cantoni (art. 64 cpv.3 Cost. federale) : la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF , RS 281.1) si limita infatti a prescrizioni marginali su punti limitati , e lo stesso vale per la Legge federale sull' organizzazione giudiziaria (OG , RS 173.110).

Nel Cantone Ticino torna applicabile l' Ordinanza 11 ottobre 1946 della Camera d' esecuzione e fallimento del Tribunale d' appello (CEF) , cfr. RL II-98 : si tratta di una normativa minima che poco aggiunge al vuoto legislativo.

Discutibile è anche il fatto che a legislatore sia assurta una Camera del Tribunale d' appello , benché ciò non sia incostituzionale nella misura in cui le norme siano confinate in limiti ben precisi e di portata ridotta (cfr. Flavio Cometta , Il reclamo in materia di esecuzione e fallimento nella pratica giudiziaria ticinese , in RDAT 1989 pag. 332).

Interessante è notare come l' Ordinanza del 1946 abbia sostituito le disposizioni provvisorie dell' art. 83 AEF (Legge cantonale di attuazione della LEF dell' 8 marzo 1911 , RL II-97) : tuttavia , va detto che in passato l' istituto del reclamo era ben lungi dall' avere quell' importanza qualitativa e quantitativa che è venuto assumendo gradualmente sulla spinta dei mutamenti che hanno portato nel nostro Cantone ad una elevata terziarizzazione.

Si sono così man mano resi necessari degli adattamenti procedurali , fondati sulla giurisprudenza del Tribunale federale e della CEF , di disagevole accesso siccome non codificati : questo vuoto normativo va colmato con disposizioni procedurali organiche a livello di legge formale , così come già è stato fatto in altro settore del diritto amministrativo speciale (cfr. in materia di assicurazioni sociali la Legge di procedura del 6 aprile 1961 per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni , RL II-88). In tal modo , si accresce la sicurezza del diritto in materia di reclamo e si rendono chiaramente accessibili ai cittadini i principi che reggono quest' istituto.

1.2. L' istituto del reclamo di cui all' art. 17 LEF ha per oggetto non l' accertamento nel merito di un diritto materiale posto a fondamento dell' esecuzione forzata , bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo (di solito l' ufficio d' esecuzione e fallimento , UEF) sottoposto al giudizio dell' autorità amministrativa di grado superiore (CEF quale Autorità cantonale unica di vigilanza) con pieno potere di cognizione tanto fattuale che in diritto.

Non si tratta di procedimento tra creditore e debitore o tra creditore e terzi ma , di regola , di disputa tra reclamante e organo amministrativo esecutivo.

L' Autorità di vigilanza non è vincolata dalle domande delle parti e beneficia di vasta

latitudine di apprezzamento : la sua decisione costituisce provvedimento amministrativo con effetti assoluti , poiché ha conseguenze non solo sulle parti interessate nella procedura di reclamo , ma anche su chi non vi è direttamente coinvolto.

Il reclamo è istituto di diritto amministrativo speciale (cfr. Flavio Cometta , La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti , in Rep. 1988 pag. 231-233) , così come speciale è il diritto amministrativo tributario e quello delle assicurazioni sociali : la specificità dei citati settori del diritto amministrativo impone l' adozione di norme procedurali particolari.

2. PRINCIPI PROCEDURALI FONDAMENTALI

La procedura di reclamo deve essere semplice e celere anche se il giudizio va fondato su fatti accertati , per quanto possibile , in termini di completezza e affidabilità. Trattandosi di rimedio di diritto amministrativo , vanno ossequiati i principi elementari della procedura amministrativa che vede nel principio indagatorio il fattore trainante , in contrapposizione al principio attitatorio che prevale nella procedura civile : è di conseguenza , di regola , compito dell' autorità di vigilanza curarsi dell' accertamento preciso e completo dei fatti giuridicamente rilevanti , facendo capo ove occorra alla completa gamma di mezzi probatori che sono di regola esperibili e compatibilmente con le esigenze di semplicità e celerità che caratterizzano l' istituto (cfr. Cometta in BISchK 1989 pag. 47).

3. INNOVAZIONI NORMATIVE

Sono state precisate le esigenze formali del reclamo (art. 7) e della conseguente istruttoria (art. da 9 a 12) con chiarimenti delle nozioni di ferie (art. 13) , notificazioni (art. 14) , rappresentanza processuale (art. 15) , spese processuali e indennità alle parti (art. 16 e 17).

L' istruzione probatoria è regolata all' art. 19 (accertamento della fattispecie e applicazione del diritto) e all' art. 20 (prove) : nuova è la possibilità di far capo per l' assunzione di ogni atto istruttorio , compresa l' audizione dei testimoni , al funzionario che funge da segretario come pure all' ufficiale e al supplente dell' ufficio d' esecuzione e fallimento competente per territorio.

L' innovazione persegue lo scopo di mantenere un' unica Autorità cantonale di vigilanza : la delega di atti istruttori , sempre comunque sotto il vigilante controllo del giudice delegato , permette di assorbire il crescente onere istruttorio senza dover istituire un' istanza intermedia (autorità di vigilanza di grado inferiore) come è il caso nella maggioranza dei Cantoni svizzeri.

La soluzione , a prescindere dagli innegabili vantaggi finanziari (occorrerebbero infatti almeno un nuovo magistrato di rango pari a un pretore unitamente a personale di cancelleria) , permette alla CEF di meglio concentrarsi sugli aspetti giuridici sempre più complessi in questo specifico settore del diritto amministrativo e di giungere a sentenza con quella tempestività che è giustamente richiesta dal Tribunale federale quale massima autorità di vigilanza tramite la sua Camera d' esecuzione e fallimento. La delega è comunque riservata all' accertamento di fatti specifici , di regola di routine e senza particolari difficoltà procedurali , la cui assunzione comporta comunque un dispendio di tempo di non trascurabile momento.

Sono poi meglio precisati la *reformatio in peius* (art. 22) e l' esecutività delle sentenze (art. 24).

Nuovi sono i due rimedi di diritto della revisione (art. da 26 a 29) e dell' interpretazione (art. da 30 a 33) , su cui si tornerà nella trattazione dei singoli articoli.

4. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1

Precisa il campo d' applicazione della normativa e indica in termini non esaustivi cosa si intende con organo d' esecuzione e fallimento.
Con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF riferito ad un ben determinato fatto esecutivo.

Art. 2

Tre sono i campi d' applicazione dell' istituto del reclamo.
Vi è violazione della legge quando ad esempio si procede in via di fallimento contro il debitore non iscritto a registro di commercio in una delle qualità espressamente indicate all' art. 39 LEF.
Vi è giudizio d' opportunità ad esempio quando l' ufficio d' esecuzione valuta le singole poste in sede di pignoramento di salario conformemente all' art. 93 LEF. Si ha denegata o ritardata giustizia quando l' organo d' esecuzione e fallimento non prende un provvedimento o lo differisce senza motivo.

Art 3

E' possibile mantenere la CEF quale unica Autorità di vigilanza cantonale , evitando di creare un' autorità di grado inferiore come invece ha risolto la maggior parte dei Cantoni , ritenuta l' attuazione degli alleggerimenti istruttori previsti all' art. 20 cpv.3 nonché delle misure volte a porre un argine al dilagare di reclami defatigatori formulati da querulomani (art. 7 cpv.6 , 9cpv. 2 , 14 cpv. 3 e 16 cpv.2).
L' istanza unica ha l' innegabile vantaggio , oltre a quello ovvio di natura finanziaria , di permettere una maggiore specializzazione e speditezza da parte dell' organo giudicante che può spaziare sull' intera casistica , con interventi puntuali e diretti sull' organo d' esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato.

Art. 4

La trasmissione d' ufficio di un atto trasmesso ad un' autorità incompetente rientra tra i principi unanimemente ammessi dalla moderna processualistica.

Art. 5

Il reclamo è istituto di diritto amministrativo : quale logico corollario si ha che la legge cantonale di procedura per le cause amministrative (RL II-77) è applicabile in via sussidiaria , salvo i casi espressamente previsti agli art. 14 cpv.1 e 20 cpv.2 che rinviano alle norme del Codice di procedura civile (RL II-84).
In quest' ambito , occorre per precisare , per ragioni di chiarezza , che il rinvio alla legge di procedura per le cause amministrative non si applica al patrocinio gratuito (cfr. Flavio Cometta , La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti , in Rep. 1988 pag. 237 - 238). Ora , il principio indagatorio che impone autorità di vigilanza di accertare d' ufficio , con la collaborazione delle parti direttamente interessate , tutti i fatti giuridicamente rilevanti senza essere limitata alle domande sottoposte a giudizio e con facoltà di assumere mezzi di prova né offerti né altrimenti ipotizzabili in sede di autorità amministrativa di grado inferiore , ha quale logico corollario un apprezzabile alleggerimento della situazione processuale del reclamante.
Non vi può quindi essere ragionevole spazio nella procedura di reclamo , caratterizzata peraltro dall' esenzione da spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e dall' esenzione da indennità alla parte che prevale (art. 68 cpv. 2 TarLEF) , per la concessione del gratuito patrocinio : cfr. in senso convergente la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 83 III 30 - 31 , 102 III 12 - 13 consid. 1 e 104 III 7).
Per di più , l' esigenza istruttoria per l' accertamento dei presupposti del patrocinio gratuito (probabilità di esito favorevole , stato di indigenza e incapacità di procedere con atti propri) contrasta con il principio di celerità immanente al reclamo stesso.

Art. 6

Il registro dei reclami permette un miglior controllo della gestione degli incarti da parte

autorità di vigilanza in occasione dell' ispezione annua degli uffici d' esecuzione e fallimento.

Art. 7

Precisa le formalità essenziali cui deve adempiere il reclamo e le conseguenze del non ossequio in caso di decorso infruttuoso del termine perentorio fissato per porvi rimedio. Il cpv.6 intende dissuadere i querulomani.

Art. 8

La frequenza delle procedure di reclamo connesse a sequestri fondati sull' art. 271 cpv.1 no4 LEF (debitore all' estero) consiglia di codificare nel cpv.3 la prassi in materia di Ossequio dei termini per gli atti trasmessi dall' estero.

Art. 9

La procedura di reclamo è caratterizzata dall' imperativo di celerità : i cpv.1 e 2 consentono all' autorità cantonale di vigilanza un rapido intervento , segnatamente in caso di atti processuali formulati da querulomani o comunque abusivi o temerari ; il diritto di avocare a se il procedimento , prescindendo dall' istruttoria consueta da parte dell' organo d' esecuzione e fallimento , permette così di ridurre il carico di lavoro anche all' autorità di grado inferiore.

Il cpv.3 impone di correttamente valutare quali sono le parti interessate entranti in linea di conto.

Il non ossequio da parte dell' organo d' esecuzione e fallimento dei rigidi termini imposti è suscettibile di trarre seco le sanzioni disciplinari previste dall' art. 14 cpv.2 LEF.

Art. 10

Nuova è la facoltà per l' Autorità di vigilanza di concedere al reclamo effetto sospensivo anche se non richiesto : siffatto diritto si dimostra provvido nell' ipotesi che l' organo d' esecuzione e fallimento sia incorso in un grave errore che è però ancora rimediabile a condizione che venga subito concesso quell' effetto sospensivo che anche il reclamante ha ommesso di richiedere.

L' intervento d' ufficio consente di evitare le gravose conseguenze patrimoniali dedotte dall' art. 5 LEF.

Art. 11

L' effetto devolutivo del reclamo , se non vi fosse l' attenuazione del cpv.2 , avrebbe quale conseguenza di sottrarre il contenzioso ad ogni intervento dell' organo d' esecuzione e fallimento che ha emanato il provvedimento , e ciò anche nel caso in cui vi sia da rimediare ad un banale errore o si debba procedere ad una semplice rettifica perché nel frattempo sono stati resi noti fatti rilevanti.

La soluzione attuata , già presente nell' ordinamento vigente , consente di togliere autorità di vigilanza quelle vertenze che in realtà non lo sono più: in termini numerici , la procedura di correzione consente di dimezzare il contenzioso , senza pregiudizio di alcun genere per le parti interessate, poiché il provvedimento correttivo è pure suscettibile di nuovo reclamo.

Nuova è invece la determinazione dell' esatto termine entro cui la modifica va attuata (cfr. i combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2).

Art. 12

Viene codificata la vigente prassi.

Art. 13

La norma intende creare chiarezza e immediata comprensione.

Art. 14

Il cpv.3 intende porre rimedio al considerevole aumento di notifiche inevase per l' irreperibilità , spesso intenzionale , del destinatario.

La novità è solo apparente , poiché in sostanza non è altro che la codificazione di un riconosciuto principio giurisprudenziale fondato sulla buona fede processuale.

Art. 15

La rappresentanza processuale viene limitata alle tre ipotesi previste.

Art. 16

Il principio della gratuità processuale è di diritto federale (art. 67 cpv. 2 TarLEF) , con l'eccezione della norma che permette il carico delle sole spese processuali , di regola di importo limitato , alla parte che viola il principio della buona fede processuale (art. 67 cpv. 3 TarLEE).

I nuovi istituti , di diritto cantonale , della revisione e dell' interpretazione non possono che adeguarsi al principio della gratuità.

Art. 17

Il principio di diritto federale secondo cui nella procedura di reclamo non si riconosce alcuna indennità alle parti (art. 68 cpv.2 TarLEE) è qui esteso alla revisione e all' interpretazione.

Art. 18

La gratuità si riferisce alle parti. Testi e periti vengono invece indennizzati , a carico dello Stato (salvo l' ipotesi della temerarietà di cui all' art. 16 cpv.2) , in conformità degli art. 33 e 34 della Legge sulla tariffa giudiziaria (RL II-70).

L' elencazione non è esaustiva : in linea di conto vengono anche le indennità ai traduttori , le spese di trasferta , ecc.

Art. 19

Sono stati in sostanza codificati principi giurisprudenziali sviluppati dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale e dalla CEF.

Nel cpv.4 è compreso il principio che l' omissione ingiustificata di un atto o la mancata comparsa ad un' udienza hanno conseguenze preclusive : la celerità che caratterizza la procedura di reclamo si oppone infatti ad una nuova fissazione di termine per compiere gli atti procedurali omessi.

Nel silenzio della legge , i termini fissati sono da ritenere perentori.

Art. 20

Sono sostanzialmente ammessi , compatibilmente con le esigenze di celerità del processo di reclamo , tutti i mezzi di prova noti alla procedura civile.

Il cpv.3 costituisce invece norma specifica significativa : la possibilità di far capo , per l' assunzione di ogni atto istruttorio , al segretario della CEF come pure all' ufficiale e al supplente dell' ufficio d' esecuzione e fallimento competente per territorio , consente infatti all' autorità di vigilanza , liberata da funzioni di semplice trafila , di poter meglio approfondire gli aspetti giuridici delle vertenze.

La delegazione di competenze va riservata a semplici accertamenti fattuali che non comportano particolari difficoltà procedurali.

Art. 21

Elenca in termini esaustivi le formalità essenziali del pronunciato dell' Autorità di vigilanza.

Art. 22

La norma deriva dal diritto di essere sentito e codifica la giurisprudenza della CEF.

Art. 23

E' norma d' ordine , espressione del principio di celerità.

Art. 24

Va operata la distinzione tra esecutività e forza di cosa giudicata (formelle Rechtskraft).

La sentenza dell' autorità cantonale di vigilanza , nell' ipotesi che abbia statuito con giudizio di diritto e non di opportunità , è impugnabile con il rimedio di diritto ordinario

del ricorso al Tribunale federale conformemente all' art. 19 cpv.1 LEF : la forza di cosa giudicata è in tal caso acquisita nel momento in cui è scaduto il termine di ricorso ; esecutività è comunque data già il giorno successivo a quello della notificazione. Per evitare pregiudizi da tale sfasatura , è stato previsto l' istituto dell' effetto sospensivo normato positivamente all' art. 36 LEF.

Se un provvedimento viene eseguito , nonostante impugnativa , per il fatto che non è stato concesso l' effetto sospensivo , la successiva decisione che annulla o modifica tale provvedimento renderà caduca la pregressa esecuzione , nell' ipotesi che ciò sia ancora possibile : ben può quindi dirsi che l' esecuzione non può avvenire in forma definitiva prima della crescita in giudicato formale (cfr. Fritzsche Walder , Schuldbetreuung und Konkurs nach schweizerischem Recht , vol. I , Zurigo 1984 , §8 m.30).

Art. 25

Nuovi sono i due rimedi di diritto straordinari della revisione (art. da 26 a 29) e dell' interpretazione (art. da 30 a 33) : entrambi non hanno incidenza sulla decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale conformemente all' art. 19 cpv.1 LEF (art. 78 cpv. 2 OG) ; la sola conseguenza pratica sarà che la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale giudicherà solo dopo evasione dei rimedi straordinari di diritto cantonale.

Art. 26

Sono dati tre motivi di revisione fondati su :

a) errore autorità di vigilanza (facilmente correggibile , gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi) ;
b) nullità dell' esecuzione o del provvedimento (sulla base di fatti rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell' autorità di vigilanza). La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata (materielle Rechtskraft) del diritto civile (cfr. Fritzsche Walder , op. cit. , §8 no49) : la nullità di provvedimenti esecutivi , determinata da violazione di principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti , impone l' intervento anche d' ufficio dell' autorità nonostante il decorso infruttuoso dei termini di impugnativa , purché, sussista un interesse procedurale pratico.

A maggior ragione si deve ammettere l' intervento su domanda di revisione della parte interessata ;

c) violazione del diritto di essere sentito dedotto dall' art. 4 Cost. federale.

Art. 27

Il principio di celerità impone l' ossequio di un rigido formalismo per evitare attitudini defatigatorie da parte dei soggetti di diritto intenzionati a guadagnare tempo. In particolare l' indicazione dei fatti e dei mezzi di prova , nell' ipotesi dell' art. 26 lett.b , dovrà essere precisa : espressioni generiche trarranno seco la nullità della domanda di revisione.

Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l' eccezione nel sistema procedurale del reclamo.

Art. 28

Sono stati mantenuti i termini tradizionali.

Art. 29

Il cpv.1 ha valore dichiarativo con riferimento al dettato dell' art. 36 LEF.

Il cpv.2 qualifica siccome riformatorio il giudizio (e non cassatorio).

E' parso opportuno precisare al cpv.3 che l' aver deciso il reclamo non costituisce motivo di esclusione o di ricusa : infatti il nuovo giudizio è volto a correggere errori manifesti o è fondato su nuovi elementi.

Art. 30

Determina i limiti del rimedio straordinario dell' interpretazione volto a precisare dispositivi non chiari e a correggere errori di redazione o di calcolo.

Art. 31

Sono precisate le esigenze formali.

Art. 32

Sono stati mantenuti i termini tradizionali.

Art. 33

Il cpv.1 ha valore solo dichiarativo (cfr. art. 36 LEF).

Per il cpv.2 il giudizio di interpretazione è di natura riformatoria.

Art. 34

La norma ossequia il principio della non retroattività della novella legislativa , con la doverosa precisazione per i rimedi straordinari di diritto ignoti alle disposizioni precedenti.

Art. 35

La precedente base legale , per certi versi discutibile (cfr.Cometta in RDAT 1989 pag. 332) , viene dichiarata superata dalla novella legislativa.

Art. 36

Precisa l' abituale formulazione sull' entrata in vigore.

Vogliate gradire , onorevoli signori Presidente e Consiglieri , l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente , R. Respini

Il Cancelliere , A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 febbraio 1991 n. 3748 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Ttolo I: Campo di applicazione e competenza

Articolo 1

1 Campo d' applicazione

1 La legge si applica ai procedimenti di diritto esecutivo federale che hanno determinato un provvedimento da parte di un organo d' esecuzione e fallimento.

2 Con organo d' esecuzione e fallimento si intende segnatamente :

- a) l' ufficio d' esecuzione e l' ufficio del fallimento ;
- b) l' adunanza dei creditori nel fallimento ;
- c) l' Amministrazione speciale del fallimento ;
- d) il commissario del concordato ;
- e) il liquidatore nel concordato con abbandono dell' attivo.

Articolo 2

Oggetto

La legge regola il reclamo:

- a) contro ogni provvedimento contrario alla Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento ;
- b) contro ogni provvedimento inopportuno ;
- c) per denegata o ritardata giustizia.

Articolo 3

Competenza

La Camera d' esecuzione e fallimento del Tribunale d' Appello è unica Autorità cantonale di vigilanza.

Articolo 4

Trasmissione d' ufficio

1 L' autorità cantonale incompetente trasmette d' ufficio. gli atti a Quella competente e ne dà comunicazione al reclamante.

2 I termini si reputano osservati se lo erano quando l' atto è stato insinuato all' autorità incompetente.

Articolo 5

Registro dei reclami

In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento , si applica la legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 6

Registro dei reclami

L' ufficio d' esecuzione e l' ufficio del fallimento terranno aggiornato un apposito registro dei reclami con i fatti procedurali rilevanti.

Titolo II: Norma generali di procedura

Articolo 7

Reclamo

a) Forma:

1 L' atto di reclamo deve essere presentato. in forma scritta all' organo d' esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato , in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l' organo e. per l' Autorità di vigilanza).

2 Va redatto in lingua italiana , firmato dalla parte o dal suo rappresentante : in questo caso va unita la procura.

3 L' atto deve indicare :

- a) le domande ;
- b) la motivazione , anche sommaria ;
- c) i mezzi di prova.

4 Devono essere prodotti :

- a) il provvedimento impugnato ;
- b) la busta d' intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica ;
- c) i mezzi di prova già disponibili.

5 Se mancano la firma di una parte , di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati. prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana , è fissato un termine perentorio , non superiore a quello di reclamo , per rimediarsi , con la comminatoria che altrimenti l' atto non sarà preso in considerazione e il reclamo sarà dichiarato irricevibile.

6 Gli atti illeggibili , sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata , con l' invito a rifarli e con la comminatoria di cui al cpv. 5.

Articolo 8

b) Termini

1 Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ha avuto notizia del provvedimento.

2 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

3 Il reclamo , come ogni altro atto processuale , deve pervenire all' autorità competente , o essere stato consegnato alle PTT svizzere o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all' estero , l' ultimo giorno del termine al più tardi.

4 E' ammesso in ogni tempo il reclamo per denegata o ritardata giustizia.

Articolo 9

c) Istruttoria preliminare

1 L' organo d' esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' Autorità di vigilanza una copia , anche se non rispettosa delle forme procedurali , del reclamo per conoscenza.

2 L' Autorità di vigilanza , tosto ricevuta la notifica di un reclamo , può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori , segnatamente se il reclamo fondato su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi.

3 L' organo d' esecuzione e fallimento fisserà alle parti interessate un termine non superiore a quello di reclamo per presentare le loro osservazioni.

4 Per le osservazioni valgono le formalità dell' art. 7 : esse vanno notificate alle parti interessate dall' organo d' esecuzione e fallimento.

5 Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle , l' incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di reclamo all' Autorità di vigilanza con le osservazioni dell' organo d' esecuzione e fallimento.

Articolo 10

d) Effetto sospensivo

1 Ove ne fosse richiesto , l' organo d' esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' Autorità di vigilanza il reclamo con l' incarto completo e il preavviso sull' effetto sospensivo.

2 Deciso sull' effetto sospensivo l' incarto è retrocesso all' organo d' esecuzione e fallimento per l' istruttoria preliminare.

3 E' in facoltà dell' autorità di vigilanza concedere l' effetto sospensivo anche se non richiesto.

Articolo 11

e) effetto devolutivo

1 Il reclamo esplica effetto devolutivo.

2 Entro il termine dell' art. 9 cpv.5 per la trasmissione delle osservazioni , l' organo d' esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento , previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all' Autorità di vigilanza : in tal caso dovrà essere espressamente menzionato il diritto di nuovo reclamo.

Articolo 12

Ulteriore scambio di allegati

L' Autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l' organo d' esecuzione e fallimento ad un' udienza.

Articolo 13

Ferie

Come ferie valgono quelle stabilite dalla Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

Articolo 14

Notificazioni

1 Alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (art. da 120 a 126 CPC) , riservate le norme relative alla Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

2 L' invio per raccomandata è il mezzo di notifica usuale.

3. Tosto iniziata la procedura , il reclamante e le altre parti interessate devono

predisporsi a ricevere le notifiche degli atti connessi.

Articolo 15

Rappresentanza processuale

La rappresentanza processuale è riconosciuta:

- a) a chi detiene una rappresentanza legale ;
- b) agli avvocati Ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti ;
- c) ai fiduciari con l' autorizzazione cantonale.

Articolo 16

Spese processuali

1 La procedura di reclamo come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.

2 Alla parte che usa di malafede o di procedimenti temerari possono essere addossate le spese processuali.

Articolo 17

Indennità alle parti

Nella procedura di reclamo come pure in quella di revisione e di interpretazione non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.

Articolo 18

Indennità ai testi e ai periti

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla Legge sulla tariffa giudiziaria.

Titolo III: Istruzione probatoria

Articolo 19

Accertamento della fattispecie e applicazione del diritto

1 L' Autorità di vigilanza accerta d' ufficio i fatti , non è vincolata alle domande di prova delle parti , valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d' ufficio il diritto.

2. Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

3 Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove , da svolgersi in contraddittorio , deve essere tenuto verbale.

4. Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti , ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale , di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti.

Articola 20

Prove

1 La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante:

- a) l' ammissione delle parti ;
- b) i documenti ;
- c) i testimoni ;
- d) l' ispezione ;
- e) le perizie ;
- f) l' interrogatorio formale delle parti.

2 Sulle modalità dell' assunzione delle prove si applicano le corrispondenti norme della procedura civile.

3 L' Autorità di vigilanza può affidare ogni atto istruttorio , compresa l' audizione dei testimoni , al funzionario -che funge da segretario come pure all' ufficiale e al supplente dell' ufficio d' esecuzione e fallimento , competente per territorio.

Titolo IV: Sentenze

Articolo 21

Formalità

1 Le sentenze dell' Autorità di vigilanza sono pronunciate in nome della Repubblica e Cantone del Ticino

2 Esse devono , a pena di nullità , contenere :

- a) il luogo , il giorno , il mese e l' anno in cui furono pronunciate ;
- b) l' indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario ;
- c) l' indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori ;
- d) le domande ;
- e) l' esposizione dei motivi di fatto e di diritto ;
- f) i dispositivi ;
- g) la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d' ufficio.

3 La sentenza che ammette il reclamo può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all' organo d' esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi.

Articolo 22

Reformatio in peius

1 Il giudizio può essere sfavorevole al reclamante.

2. La sua attuazione presuppone che al reclamante sia stata data facoltà di determinarsi sul ritiro del reclamo.

Articolo 23

Notificazione

1 La cancelleria procede entro dieci giorni , ridotti a cinque nell' esecuzione cambiaria , alla notificazione delle copie alle parti interessate e all' organo d' esecuzione e fallimento.

Articolo 24

Esecutività

1 Le sentenze dell' Autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione.

2 E' riservato l' effetto sospensivo dell' art. 36 della Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento.

Titolo V: Rimedi di diritto

Articolo 25

Rimedi di diritto

I rimedi di diritto sono:

- a) la revisione ;
- b) l' interpretazione.

Articolo 26

La revisione

a) Motivi

Contro le decisioni dell' autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione :

- a) se l' Autorità non ha considerato , per inavvertenza , fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie ;
- b) se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell' esecuzione o del provvedimento ;
- c) se una parte non è stata sentita.

Articolo 27

b) Forma

1 La domanda di revisione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana

in tante copie quante sono le parti interessate più due.

2 L'atto deve contenere :

- a) l'indicazione dell'Autorità di vigilanza cui l'atto è diretto ;
- b) l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio ;
- c) l'indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede la revisione ;
- d) le domande ;
- e) la motivazione ;
- f) l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova , nell'ipotesi dell'art. 26 lett. b ;
- g) la firma di chi chiede la revisione o del suo rappresentante.

3 Devono essere prodotti :

- a) la sentenza impugnata ;
- b) la busta d'intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica ;
- c) i mezzi di prova , nell'ipotesi dell'art.26 lett. b

4 La domanda di revisione è nulla se mancano le formalità di cui al cpv. 2 lett. d , e , g di questo articolo nonché quelle del cpv. 2 lett. f nell'ipotesi dell'art. 26 lett. b.

Articolo 28

c) Termini

1 La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all'Autorità di vigilanza che ha giudicato.

2 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

Articolo 29

d) Effetti

1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per decreto del presidente dell'Autorità di vigilanza.

2 L'Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.

3 Non è motivo di esclusione o di ricusa l'aver deciso il reclamo.

Articolo 30

L'interpretazione

a) Motivi:

Se in una decisione dell'Autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri , o se essi contengono errori di redazione o di calcolo , l'Autorità li interpreta o li rettifica.

Articolo 31

b) Forma

1 La domanda di interpretazione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le 2 parti interessate più due.

2 L'atto deve contenere , sotto pena di nullità :

- a) l'indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede l'interpretazione ;
- b) la motivazione ;
- c) la firma di chi chiede l'interpretazione o del suo rappresentante.

Articolo 32

c) Termini

1 La domanda di interpretazione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all'Autorità di vigilanza che ha giudicato.

2 La domanda può essere notificata alle parti , che entro il termine di dieci giorni possono inoltrare le loro osservazioni.

Articolo 33

d) Effetti

1 La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per decreto del presidente dell'Autorità di vigilanza.

2 L'Autorità di vigilanza che trova giustificata la domanda di interpretazione toglie l'ambiguità o l'oscurità dei dispositivi della sentenza , senza cambiarne la sostanza , e corregge semplici errori di redazione o di calcolo.

Titolo VI: Norme transitorie , disposizioni abrogative ed entrata in vigore.

Articolo 34

Norme transitorie

1 Le disposizioni di questa legge si applicano ai reclami introdotti dopo la sua entrata in vigore.

2 I rimedi di diritto di questa legge si applicano alle sentenze emanate dall' Autorità di vigilanza dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 35

Disposizione abrogativa

Riservato l' art. 34 , è abrogata l' ordinanza per la procedura di reclamo in tema di esecuzione e fallimenti dell' 11 ottobre 1946.

Articolo 36

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l' entrata in vigore.